

Condizioni Generali di Acquisto del Gruppo Krone n. 01/26

§ 1 Nozioni generali, ambito di applicazione

(1) Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) si applicano a tutti i rapporti commerciali tra le società del Gruppo KRONE (ai sensi dell'art. 15 della Aktiengesetz (AktG), Legge tedesca sulle società per azioni) e i nostri partner commerciali e fornitori (di seguito: "Venditore"). Le CGA si applicano solo se il Venditore è un imprenditore (art. 14 del BGB, Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

(2) Le CGA si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o di fornitura di beni mobili (di seguito anche: merce), indipendentemente dal fatto che il venditore produca egli stesso la merce o la acquisti da fornitori (artt. 433, 651 del BGB, Codice civile tedesco). Le CGA, nella loro rispettiva versione, valgono come accordo quadro anche per i futuri contratti di vendita e/o di fornitura di beni mobili o di prestazione (di servizi) con lo stesso venditore, senza che sia necessario farvi riferimento nuovamente in ogni singolo caso.

(3) Si applicano esclusivamente le presenti CGA. Condizioni generali di contratto del venditore che siano divergenti, contrarie o integrative costituiranno parte integrante del contratto solo se, e nella misura in cui, ne avremo espressamente accettato la validità per iscritto. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche quando accettiamo incondizionatamente le forniture del Venditore pur essendo a conoscenza delle sue Condizioni generali di contratto.

(4) Gli accordi individuali stipulati con il Venditore in singoli casi (compresi gli accordi accessori, le integrazioni e le modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGA. Per il contenuto di tali accordi, fa fede un contratto stipulato almeno in forma scritta o la nostra conferma fornita almeno in forma scritta. A tale riguardo, si considerano in particolare:

- Ordine
- Contratti quadro con i fornitori
- Accordi in materia di qualità e ambiente
- Linee guida vincolanti, ad esempio per la spedizione di materiali di produzione e pezzi di ricambio
- Accordi di riservatezza separati
- Accordo sul programma di consegna

(5) Affinché le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti che il Venditore ci inoltra dopo la conclusione del contratto (ad esempio, fissazione di termini, solleciti, dichiarazioni di recesso) siano valide, devono essere presentate per iscritto.

§ 2 Stipula del contratto

(1) Il nostro ordine si considera vincolante solo dopo l'emissione o la conferma, almeno in forma scritta. Il Venditore è tenuto a segnalarci eventuali errori evidenti (ad es. errori di ortografia o di calcolo) e lacune presenti nell'ordine, compresi i documenti di accompagnamento, affinché possano essere corretti o integrati prima dell'accettazione dell'ordine.

(2) Il Venditore è tenuto a confermare il nostro ordine entro cinque giorni, almeno per iscritto (accettazione).

Un'accettazione tardiva sarà considerata una nuova offerta e richiederà la nostra accettazione.

§ 3 Termini di consegna e ritardi nella consegna

(1) Il termine di consegna da noi indicato nell'ordine o concordato in altro modo (ad esempio negli accordi relativi al calendario di consegna) è vincolante. Se la data di consegna non è indicata nell'ordine né è stata concordata in altro modo, si intende fissata a due settimane dalla conclusione del contratto. Il Venditore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora, per qualsiasi motivo, preveda di non poter rispettare una data di consegna concordata.

(2) Nel caso in cui il Venditore non fornisca la sua prestazione o non la fornisca entro il termine di consegna concordato o se è in ritardo, i nostri diritti – in particolare il diritto di recesso e il diritto al risarcimento dei danni – sono disciplinati dalle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al par. 3 rimangono inalterate.

(3) Qualora il venditore sia in ritardo, avremo facoltà di richiedere una penale contrattuale pari all'1% del prezzo netto della merce in questione per ogni settimana di calendario trascorsa, senza tuttavia superare complessivamente il 5% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo. Avremo il diritto di richiedere la penale contrattuale in aggiunta all'adempimento e a titolo di importo minimo del risarcimento danni dovuto dal Venditore ai sensi delle disposizioni di legge; resta impregiudicata la possibilità di far valere ulteriori danni.

§ 4 Prestazione, consegna, trasferimento del rischio, ritardo nell'accettazione

(1) Il Venditore non è autorizzato, senza il nostro previo consenso scritto, a far eseguire da terzi la prestazione da lui dovuta (ad esempio subappaltatori). Il Venditore si assume il rischio di approvvigionamento relativo alle proprie prestazioni, salvo diversamente concordato nei singoli casi.

(2) La consegna avviene "franco domicilio" (DDP Incoterms 2020) nel luogo indicato nell'ordine, salvo diverso accordo esplicito. Se il luogo di destinazione non è specificato e non è stato concordato diversamente, la consegna deve essere effettuata presso la sede legale del membro del Gruppo Krone che ha effettuato l'ordine. Il rispettivo luogo di destinazione coincide con il luogo di adempimento (obbligazione di consegna).

(3) Alla consegna deve essere allegata una bolla di consegna (con numero di bolla) recante la data (di emissione e di spedizione), il contenuto della consegna [numero/i di articolo, quantità (numero di unità) e descrizione del materiale], il nome e l'indirizzo del Venditore e il nostro riferimento d'ordine (data e numero d'ordine/numero del programma di consegna). Nel caso in cui la bolla di consegna risultasse mancante, incompleta o compilata in modo errato, non ci assumeremo alcuna responsabilità per eventuali ritardi nell'elaborazione e nel pagamento che dovessero derivarne.

Oltre alla bolla di consegna, è necessario inviarci immediatamente anche una notifica di spedizione corrispondente con lo stesso contenuto.

(4) Per la consegna, il Venditore deve utilizzare un imballaggio adeguato che protegga l'oggetto della fornitura, in particolare dagli agenti atmosferici e dai danni, e deve ricorrere, per quanto possibile, a mezzi di trasporto standard. L'utilizzo di mezzi di trasporto speciali deve essere concordato con noi. Inoltre, l'imballaggio deve soddisfare i

seguenti requisiti: resistenza agli agenti atmosferici, impilabilità e omogeneità del tipo (assenza di pallet misti). Qualora non sia possibile utilizzare un imballaggio monomateriale, l'indicazione dei materiali di imballaggio utilizzati deve essere riportata sull'etichetta resistente alle intemperie da apporre sull'oggetto della fornitura o sul suo imballaggio.

Sull'etichetta resistente alle intemperie, che dovrebbe essere redatta il più possibile in conformità con le raccomandazioni VDA pertinenti, devono essere riportate (inoltre) le seguenti informazioni: destinatario, nome e indirizzo del Venditore, numero d'ordine/numero del programma di consegna, il nostro codice articolo, quantità e unità, peso e data di spedizione. Le etichette adesive non devono essere applicate sul materiale di imballaggio e/o sull'oggetto della fornitura.

(5) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa a noi nel momento della consegna nel luogo di adempimento. Qualora sia stato concordato un collaudo, questa è determinante ai fini del trasferimento del rischio. Per il collaudo valgono, in modo analogo, le disposizioni di legge in materia di contratti d'opera. Lo stesso vale per la consegna o presa in consegna qualora fossimo in ritardo nella presa in consegna.

(6) Per quanto riguarda il ritardo da parte nostra nella presa in consegna, si applicano fondamentalmente le disposizioni di legge. Il Venditore è tenuto a offrirci espressamente la sua prestazione anche nel caso in cui sia stato concordato un termine temporale preciso o determinabile per un'azione o una collaborazione da parte nostra (ad es. la fornitura di materiale). In caso di ritardo nella presa in consegna, il Venditore ha facoltà di richiedere il risarcimento delle spese aggiuntive sostenute in conformità alle disposizioni di legge (art. 304 del BGB, Codice civile tedesco). Se il contratto riguarda un bene non fungibile (realizzazione su misura) che deve essere prodotto dal Venditore, quest'ultimo potrà far valere ulteriori diritti solo qualora noi ci saremo impegnati a collaborare e saremo responsabili della mancata collaborazione.

(7) Il Venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali solo se ciò è stato concordato contrattualmente o se avremo preventivamente dato il nostro consenso, almeno in forma scritta. Ciò vale anche per le consegne effettuate prima della data di consegna concordata.

§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA, qualora questa non sia indicata separatamente, a meno che l'assoggettabilità all'IVA del servizio ordinato non sia evidente.

(2) Salvo diversamente concordato in singoli casi, il prezzo comprende tutte le prestazioni e le prestazioni accessorie del Venditore (ad es. montaggio, installazione) nonché tutte le spese accessorie (ad es. imballaggio a norma, spese di trasporto comprese eventuali assicurazioni di trasporto e di responsabilità civile, dazi doganali e spese di sdoganamento). Su nostra richiesta, il venditore è tenuto a ritirare il materiale di imballaggio a proprie spese.

(3) Il prezzo concordato deve essere pagato entro 30 giorni di calendario dalla consegna completa e dall'adempimento delle prestazioni (compresa l'eventuale presa in consegna concordata), nonché dal ricevimento di una regolare fattura. Se effettuiamo il pagamento entro 14 giorni di calendario, il Venditore ci concede uno sconto del 3% sull'importo netto della fattura, salvo diversamente concordato in modo esplicito. In caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato in tempo utile se il nostro ordine di bonifico perviene alla nostra banca prima della scadenza del termine di

pagamento; non saremo responsabili per eventuali ritardi imputabili alle banche coinvolte nella transazione.

(4) Non saremo tenuti a corrispondere interessi di mora. L'interesse di mora ammonta annualmente a un massimo di cinque punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base. In caso di ritardo da parte nostra, si applicano le disposizioni di legge; in deroga a quanto sopra, è comunque necessario un sollecito scritto da parte del Venditore.

(5) La fattura del Venditore deve essere inviata da quest'ultimo alla società del Gruppo KRONE a cui è destinata la fornitura. La fattura deve riportare il numero e la data del contratto o dell'ordine di riferimento, il numero di partita IVA del Venditore, il numero e la data della bolla di consegna, nonché il tipo e la quantità della merce fatturata. Fondamentalmente, la fattura deve riferirsi a una sola bolla di consegna. Le fatture parziali devono essere contrassegnate come tali.

(6) Nella misura consentita dalla legge, abbiamo diritto alla compensazione e alla ritenzione, nonché all'eccezione di inadempimento contrattuale. In particolare, abbiamo il diritto di trattenere i pagamenti dovuti finché avremo ancora diritti nei confronti del Venditore derivanti da prestazioni incomplete o difettose.

(7) Il Venditore ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo in caso di contropreteza legalmente accertata o contestata.

(8) Il pagamento del corrispettivo da parte nostra al Venditore non è da intendersi come riconoscimento di una consegna/prestazione regolare e priva di vizi da parte del Venditore.

§ 6 Pezzi di ricambio

(1) Indipendentemente dal fatto che il contratto di fornitura sia ancora in vigore, il Venditore si impegna a fornire a noi, o a terzi da noi designati, una quantità sufficiente di merci da utilizzare come pezzi di ricambio, e ciò per un periodo di quindici (15) anni a decorrere dalla cessazione della fornitura di merci da parte del Venditore per la nostra produzione in serie, oppure per un periodo più breve da noi stabilito almeno in forma scritta. Il Venditore deve garantire che i propri subappaltatori rispettino le disposizioni contenute nel presente paragrafo.

(2) Durante il periodo di validità di un contratto di fornitura, il prezzo della merce utilizzata come pezzi di ricambio è determinato dal prezzo di serie concordato nel contratto di fornitura. Per il periodo di fornitura prorogato ai sensi del par. 1, il prezzo sarà concordato separatamente da entrambe le parti.

(3) Ci riserviamo il diritto di acquistare la merce destinata a pezzi di ricambio direttamente dai subfornitori del Venditore o da qualsiasi terza parte.

§ 7 Altri obblighi del Venditore

(1) Identificazione dei componenti: il Venditore garantisce, mediante un'adeguata identificazione della merce con una sequenza numerica, che la che i prodotti possano essere ricondotti a uno dei suoi lotti di produzione. Se egli acquista componenti da subfornitori, deve garantire la tracciabilità anche verso i subfornitori con le stesse modalità.

(2) Obblighi di custodia: in caso di fornitura di materiali da parte nostra ai fini dell'ulteriore lavorazione o della finitura da parte del Venditore, quest'ultimo è tenuto a custodirli in modo adeguato. Ciò include in particolare la gestione accurata dei materiali forniti, anche durante il trasporto in caso di trasferimento, e la protezione contro il deterioramento dei

materiali causato da fattori ambientali. Il Venditore è tenuto a stipulare un'assicurazione contro i danni per i materiali da noi forniti. Su nostra richiesta, il Venditore è tenuto a dimostrare la copertura assicurativa e le relative condizioni presentando la polizza assicurativa.

(3) Catena di approvvigionamento: il Venditore garantisce che i suoi prodotti sono fabbricati, immagazzinati, lavorati o trasformati e caricati in stabilimenti e in luoghi di trasbordo sicuri e che sono protetti da accessi non autorizzati durante la produzione, l'immagazzinamento, la lavorazione o la trasformazione, il carico e il trasporto. Il Venditore garantisce che il personale impiegato per la produzione, l'immagazzinamento, la lavorazione o la trasformazione, il carico, il trasporto e la presa in consegna di tali merci è affidabile e adeguatamente qualificato. Il Venditore garantisce che i partner commerciali che agiscono per conto del Fornitore siano informati del fatto che anche loro devono adottare misure per garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento sopra menzionata.

(4) REACH: Il Venditore è obbligato a garantire in ogni momento che i beni forniti a noi (compreso l'imballaggio) siano conformi ai requisiti del regolamento REACH e deve confermarcelo per iscritto in qualsiasi momento su nostra richiesta.

(5) Documentazione tecnica: il Venditore è tenuto a verificare, immediatamente dopo il ricevimento, la correttezza e la completezza della documentazione tecnica da noi fornita, nonché la coerenza delle relazioni dimensionali e la loro applicabilità. Eventuali difetti o la mancanza di documenti devono essere segnalati immediatamente, almeno per iscritto.

(6) Normative in materia di esportazione: Il Venditore riconosce che la spedizione, il trasferimento o la consegna di beni e/o documentazione tecnica possono essere soggetti alle leggi e ai regolamenti in materia di esportazione dell'Unione Europea, della Repubblica Federale di Germania e/o degli Stati Uniti (di seguito "normative in materia di controllo delle esportazioni"). Il Venditore si impegna a rispettare le vigenti norme di controllo delle esportazioni e a fornirci pieno supporto per conformarci a tali normative.

Di conseguenza, il Venditore si impegna a informarci, prima o durante la spedizione, il trasferimento o la consegna di beni e/o documentazione tecnica, sulla corretta classificazione per l'esportazione secondo la versione vigente degli atti normativi applicabili al bene in questione (ad esempio, la classificazione secondo l'elenco di esportazione in vigore per la Repubblica Federale di Germania, la classificazione secondo il Regolamento UE sui beni a duplice uso (dual-use), la categoria corrispondente nella US Munitions List (USML) o l'Export Control Classification Number (ECCN) ai sensi dell'EAR) e a fornire tutte le informazioni necessarie in tale contesto.

Inoltre, il Venditore ci fornirà tutta l'assistenza necessaria da noi richiesta per garantire il pieno rispetto delle normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni. Nell'ambito di tale assistenza, il Venditore ci informerà qualora la spedizione, il trasferimento o la consegna di un bene e/o di documentazione tecnica richieda una licenza di esportazione o un'altra autorizzazione ai sensi delle normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni.

Il Venditore accetta che, qualora una spedizione, un trasferimento o una consegna di merce richieda una licenza di esportazione o altra autorizzazione ai sensi delle normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni, egli richiederà tale licenza o autorizzazione a proprie spese e in modo tale da consentire il rilascio della licenza/autorizzazione richiesta entro i tempi di consegna specificati.

(7) Dogana: il Venditore è tenuto a fornire gratuitamente, per ogni consegna a noi o per nostro conto, una dichiarazione formale del fornitore relativa all'origine doganale della merce fornita, conforme alla normativa doganale europea, nella versione vigente (in particolare il certificato di circolazione delle merci preferenziale EUR.1, modulo A, dichiarazione di origine sulla fattura e sulla bolla di consegna, una dichiarazione del fornitore (a lungo termine) o un certificato di origine non preferenziale, indicazione del Paese di origine non preferenziale sulla bolla di consegna, di seguito denominati complessivamente "Dichiarazione del fornitore").

Le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori sono generalmente valide per i periodi indicati. Il Venditore si impegna tuttavia a presentare una nuova dichiarazione a lungo termine del fornitore, o un'ulteriore dichiarazione, qualora lo richiedessimo o qualora le informazioni fornite nella precedente dichiarazione del fornitore non siano più valide ora o in futuro.

Il Venditore si impegna tuttavia a presentare una nuova dichiarazione a lungo termine del fornitore, o un'ulteriore dichiarazione, qualora lo richiedessimo o qualora le informazioni fornite nella precedente dichiarazione di fornitore non fossero più valide ora o in futuro.

Qualora e nella misura in cui le modifiche riguardino elementi contrattuali per i quali abbiamo già effettuato un ordine vincolante presso il Venditore, abbiamo il diritto contrattuale di recedere in caso di modifiche alla dichiarazione del fornitore. Il diritto di recesso non sussiste qualora e nella misura in cui una modifica sia per noi accettabile. Una modifica è in linea di principio accettabile se non ha alcun effetto, o ha solo effetti irrilevanti, su di noi o sull'oggetto della fornitura, oppure se il Venditore ci risarcisce integralmente per eventuali svantaggi economici derivanti dalla modifica.

Il Venditore è responsabile di tutti gli svantaggi che ci derivano da una presentazione irregolare o tardiva della dichiarazione del fornitore, della prova dell'origine doganale delle merci (ad es. EUR.1, modulo A, A.TR., ecc.) o della comunicazione della modifica dell'origine delle merci, a meno che ciò non sia imputabile a cause da lui indipendenti.

Su nostra richiesta, il Venditore deve comprovare le proprie indicazioni relative all'origine della merce mediante un certificato di origine autenticato dal suo ufficio doganale.

Il Venditore è tenuto, in caso di fondati dubbi sull'esattezza delle indicazioni, a fornire alle autorità doganali e a noi le informazioni necessarie per determinare l'origine e comprovare la provenienza della merce. Ciò comprende anche la presentazione della relativa documentazione relativa alla produzione e al calcolo dei costi. Sussistono dubbi fondati, tra l'altro, in caso di richieste di chiarimenti o verifiche sull'origine delle merci da parte di un'autorità competente.

L'origine doganale della merce indicata dal Venditore costituisce un accordo sulle caratteristiche dell'oggetto della fornitura.

La consegna della dichiarazione del fornitore a noi costituisce una condizione sospensiva per l'esigibilità del credito relativo al prezzo di acquisto o di qualsiasi altro corrispettivo che il Venditore può esigere nei nostri confronti.

Il Venditore si impegna a comunicarci, prima della consegna o al più tardi al momento della stessa, il codice tariffario doganale completo e corretto relativo alla merce fornita.

§ 8 Riservatezza, riserva di proprietà, protezione dei dati

(1) Le illustrazioni, i piani, i disegni, i calcoli, le istruzioni di esecuzione, le descrizioni dei prodotti e gli altri documenti che sono stati o saranno da noi trasmessi al Venditore rimangono di nostra proprietà. Lo stesso vale per i diritti

d'autore dei documenti sopracitati. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'adempimento contrattuale e dovranno esserci restituiti al termine del contratto. I documenti, nonché tutte le altre informazioni che il Venditore riceve da noi nel corso del rapporto commerciale, devono essere mantenuti riservati e non divulgati a terzi, anche dopo la cessazione del contratto. L'obbligo di riservatezza cessa solo se, e nella misura in cui, i contenuti dei documenti/delle informazioni resi disponibili siano diventati di dominio pubblico. Il Venditore può utilizzare il nostro rapporto commerciale a fini promozionali solo previo nostro consenso, espresso almeno in forma scritta.

(2) La disposizione di cui sopra si applica in modo analogo a sostanze e materiali (ad es. software, prodotti finiti e semilavorati), nonché a utensili, modelli, campioni e altri oggetti che mettiamo a disposizione del Venditore ai fini della produzione. Tali oggetti devono essere conservati separatamente a spese del Venditore – finché non sono stati lavorati – e devono essere adeguatamente protetti e assicurati contro il rischio di distruzione e smarrimento.

(3) Qualsiasi operazione di lavorazione, miscelazione o combinazione (ulteriore lavorazione) dei prodotti forniti dal venditore sarà effettuata per nostro conto. Lo stesso vale per la trasformazione da parte nostra della merce consegnata, e in tal caso saremo considerati produttori e acquisiremo la proprietà del prodotto al più tardi a seguito dell'ulteriore trasformazione, in conformità alle normative vigenti.

(4) Il trasferimento della proprietà della merce a noi deve avvenire incondizionatamente e indipendentemente dal pagamento del prezzo. Tuttavia, qualora in singoli casi accettiamo un'offerta del Venditore per il trasferimento della proprietà subordinata al pagamento integrale del prezzo di acquisto, la riserva di proprietà del Venditore si estingue al più tardi al momento del pagamento completo del prezzo di acquisto per la merce consegnata. Nel corso della normale attività commerciale, restiamo autorizzati a rivendere la merce anche prima del pagamento del prezzo di acquisto, con cessione anticipata al Venditore del credito risultante. Sono quindi escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà, in particolare la riserva di proprietà estesa.

(5) Il Venditore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e deve garantire che i propri dipendenti conoscano e rispettino tali disposizioni, in particolare per quanto riguarda i dati personali. Su nostra richiesta, sarà necessario fornire a noi o al nostro responsabile della protezione dei dati una prova dell'adempimento di tale obbligo.

§ 9 Prestazione carente

(1) Per ciò che riguarda i nostri diritti in caso di vizi materiali e legali della merce (comprese le consegne errate o incomplete, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio, d'uso e quelle operative inadeguate) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Venditore, si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente specificato di seguito.

(2) Ai sensi delle disposizioni di legge, il Venditore è responsabile in particolare del fatto che la merce, al momento del trasferimento del rischio a noi, presenti le caratteristiche concordate. Le descrizioni dei prodotti che sono parte integrante del rispettivo contratto o che sono state incorporate nel contratto in qualsiasi altro modo, in particolare mediante designazione o riferimento nel nostro ordine, costituiscono anch'esse un accordo in merito alla qualità del prodotto. In caso di consegna o ordine basato su campioni o prove, si considerano garantite le proprietà qualitative, le specifiche e le caratteristiche del campione o della prova che vanno oltre quanto indicato nell'ordine/nella conferma d'ordine. A

tale riguardo, non è rilevante se la descrizione del prodotto sia stata redatta da noi, dal Venditore o dal produttore.

(3) In deroga all'art. 442, comma 1, frase 2 del BGB (Codice civile tedesco), avremo facoltà di far valere i nostri diritti per vizi senza alcuna limitazione anche nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, il vizio ci fosse sfuggito a causa di grave negligenza.

(4) Per quanto riguarda l'obbligo commerciale di ispezione e segnalazione dei difetti, si applicano le disposizioni di legge (artt. 377, 381 HGB [Codice commerciale tedesco]), con la seguente precisazione: il nostro obbligo di esame si limita ai difetti che emergono chiaramente durante il nostro controllo delle merci in entrata mediante ispezione esterna, nonché durante il nostro controllo di qualità effettuato a campione. Di conseguenza, una volta ricevuta la merce, provvederemo a controllarla esclusivamente per quanto riguarda la quantità, la tipologia ed eventuali danni da trasporto chiaramente riconoscibili dall'imballaggio o difetti visibili esternamente sulla merce stessa stessi. Qualora, durante i controlli sopra menzionati o in seguito, dovessimo riscontrare un danno o un difetto sugli articoli forniti, provvederemo a segnalarlo immediatamente al Venditore. Nell'ambito del controllo in entrata, non abbiamo ulteriori obblighi nei confronti del Venditore oltre a quelli di ispezione e notifica sopra menzionati.

Qualora sia stato concordato un collaudo, non sussiste alcun obbligo di ispezione. Per il resto, ciò che conta è in che misura un'ispezione sia opportuna e possibile, tenendo conto delle circostanze del singolo caso e nel rispetto del regolare svolgimento dell'attività commerciale.

Rimane invariato il nostro obbligo di segnalare i difetti riscontrati successivamente.

In ogni caso, il nostro reclamo (notifica di difetti) si considera presentato immediatamente e tempestivamente se perviene al Venditore entro dieci giorni lavorativi.

(5) Le spese sostenute dal Venditore per l'ispezione e la riparazione (comprese eventuali spese di smontaggio e rimontaggio) sono a suo carico anche nel caso in cui risulti che in realtà non sussisteva alcun difetto. La nostra responsabilità per il risarcimento dei danni in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione dei difetti rimane impregiudicata; a tal proposito, tuttavia, saremo responsabili solo se avremo riconosciuto, o per grave negligenza non avremo riconosciuto, l'inesistenza del difetto.

(6) Se il Venditore non adempie al suo obbligo di porre rimedio al difetto – a nostra discrezione, mediante eliminazione del difetto (riparazione) o consegna di un articolo privo di difetti (sostituzione) – entro un termine ragionevole da noi stabilito, potremo porre rimedio al difetto noi stessi e richiedere al Venditore il rimborso delle spese necessarie e/o un adeguato pagamento anticipato. Qualora l'adempimento successivo da parte del Venditore risulti inefficace o sia per noi inaccettabile (ad esempio a causa di particolare urgenza, rischio per la sicurezza operativa o rischio imminente di danni sproporzionati), non sarà necessario fissare una scadenza; informeremo immediatamente il Venditore di tali circostanze, se possibile in anticipo.

(7) Inoltre, in caso di vizi materiali o legali, abbiamo il diritto, ai sensi delle disposizioni di legge, di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto o di recedere dal contratto. Inoltre, in base alle disposizioni di legge, abbiamo diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese.

§ 10 Diritto di rivalsa sul fornitore

(1) Oltre ai diritti derivanti da vizi della merce, ci spettano senza alcuna restrizione i nostri diritti di rivalsa previsti dalla legge all'interno della catena di approvvigionamento (diritto

di rivalsa nei confronti del fornitore ai sensi degli artt. 478 e 479 del BGB [Codice civile tedesco]. In particolare, abbiamo il diritto di esigere dal Venditore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o fornitura sostitutiva) che siamo tenuti a fornire al nostro cliente in ogni singolo caso. Ciò non limita il nostro diritto di scelta previsto dalla legge (art. 439, comma 1 del BGB).

(2) Il Venditore garantisce, salvo nei casi in cui la responsabilità della progettazione ricada esclusivamente su di noi o salvo diversa indicazione da parte nostra nell'ordine, che al momento della consegna i beni forniti siano conformi alle norme tecniche attualmente riconosciute e alle disposizioni di sicurezza pertinenti, nonché alle specifiche tecniche concordate, al rispetto delle disposizioni di legge, ai regolamenti e alle norme vigenti nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea e che i beni forniti non violino i diritti di terzi.

(3) Qualora i prodotti ordinati siano da noi venduti al di fuori degli Stati membri dell'Unione Europea e il Venditore ne sia a conoscenza, egli garantisce che i prodotti siano conformi alle disposizioni di legge, ai regolamenti specifici e alle norme vigenti nel Paese di destinazione. Il Venditore sarà pienamente responsabile nei nostri confronti per tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza del presente paragrafo e del paragrafo precedente (2).

(4) La presente disposizione della garanzia qui concordata sarà integrata in caso di ulteriori (general) dichiarazioni di garanzia da parte del Venditore nei confronti del cliente finale. In questo caso, si applica a nostro favore anche la dichiarazione di garanzia integrativa del Venditore nei confronti del cliente finale, in conformità con l'attuale dichiarazione di garanzia del Venditore.

(5) Prima di riconoscere o soddisfare una eventuale richiesta di risarcimento per difetti avanzata dal nostro cliente (compreso il rimborso delle spese ai sensi degli artt. 478, comma 3, e 439, comma 2 del BGB), informeremo il Venditore e gli chiederemo di fornire una dichiarazione, almeno per iscritto, almeno in forma scritta, che presenti una breve descrizione dei fatti. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non sia presentata entro un termine ragionevole e/o non si giunga a una soluzione consensuale, il diritto al risarcimento per vizi da noi effettivamente concesso sarà considerato come dovuto al nostro acquirente; in tal caso, l'onere della prova contraria spetterà al Venditore.

(6) I nostri diritti di rivalsa nei confronti del fornitore sussistono anche se i beni sono stati ulteriormente lavorati da noi prima della loro vendita (ad esempio, mediante l'incorporazione in un altro prodotto).

§ 11 Responsabilità del produttore

(1) Il Venditore è responsabile nei nostri confronti per tutti gli eventuali danni ai prodotti la cui causa sia riconducibile alla sua sfera di controllo e organizzazione, a meno che i prodotti non siano stati fabbricati secondo le nostre espresse indicazioni scritte, senza che il Venditore abbia esercitato un'influenza sostanziale sulla loro fabbricazione. Di conseguenza, il venditore è responsabile dei prodotti da lui forniti e dei danni derivanti da eventuali difetti di tali prodotti anche nel caso in cui essi siano stati fabbricati utilizzando informazioni o documentazione da noi trasmesse al venditore, a meno che il difetto del prodotto non sia imputabile alla documentazione e alle informazioni da noi fornite, nel qual caso la nostra responsabilità è limitata al dolo e alla colpa grave. Nel caso in cui, ai sensi delle presenti disposizioni, il Venditore sia responsabile per un danno al prodotto, egli è tenuto a manlevare la nostra azienda da qualsiasi pretesa avanzata da terzi nei nostri confronti a causa dei difetti dei prodotti forniti dal Venditore stesso.

(2) Nell'ambito del proprio obbligo di manleva, il Venditore è tenuto a rimborsare le spese ai sensi degli artt. 683 e 670 del BGB derivanti da, o connesse a, richieste di risarcimento da parte di terzi, comprese le azioni di richiamo effettuate da noi. Informeremo il Venditore in merito al contenuto e alla portata di eventuali misure di richiamo – nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole – e gli daremo la possibilità di esprimere il proprio parere. Restano impregiudicati eventuali ulteriori diritti previsti dalla legge.

(3) Il Venditore è tenuto a stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile sui prodotti con una copertura adeguata contro danni a persone e cose.

§ 12 Diritto di risoluzione straordinario

In caso di un significativo peggioramento della situazione patrimoniale del Venditore o di una modifica della forma giuridica del Venditore che ci risulti pregiudizievole, avremo il diritto di recedere in via straordinaria dal rapporto di fornitura senza preavviso entro un mese dalla presa di conoscenza delle circostanze che hanno determinato il peggioramento o della modifica della forma giuridica, oppure, a nostra discrezione, di recedere dal contratto di compravendita.

§ 13 Prescrizione

(1) I diritti reciproci delle parti contraenti cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente previsto di seguito.

(2) In deroga all'articolo 438, comma 1, n. 3 del BGB (Codice civile tedesco), il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi è di 3 anni a decorrere dal trasferimento del rischio. Qualora sia stato concordato un collaudo, il termine di prescrizione decorre dal momento del collaudo. Il termine di prescrizione triennale si applica analogamente anche ai diritti derivanti da vizi legali, fermo restando il termine di prescrizione previsto dalla legge per i diritti di restituzione reale di terzi (art. 438, comma 1, n. 1 del BGB); Inoltre, i diritti derivanti da vizi legali non si prescrivono in nessun caso fintantoché il terzo può ancora far valere il diritto nei nostri confronti, in particolare in virtù dell'assenza di prescrizione.

(3) Per il resto, a tutti i diritti contrattuali derivanti da vizi della cosa si applicano i termini di prescrizione previsti dal diritto di vendita – nei limiti previsti dalla legge, tenendo tuttavia conto delle proroghe di cui sopra. Nella misura in cui ci spettino anche diritti al risarcimento dei danni extracontrattuali a causa di un difetto, si applica il termine di prescrizione ordinario previsto dalla legge (artt. 195 e 199 del BGB), a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione previsti dal diritto di vendita non comporti, in singoli casi, un termine di prescrizione più lungo.

§ 14 Codice di condotta, scelta della legge applicabile e foro competente

(1) Il Venditore è tenuto a rispettare le disposizioni del nostro Codice di condotta per i fornitori (Code of Conduct for Supplier) nella sua versione attualmente in vigore, [<https://krone-group.com/compliance>], nonché le leggi dell'ordinamento giuridico o degli ordinamenti giuridici applicabili. Il Codice di condotta definisce in particolare i nostri requisiti in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, tutela dell'ambiente e rispetto delle leggi. Il Codice di condotta per i fornitori è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Acquisto. Una violazione del Codice di condotta per i fornitori è considerata una violazione sostanziale del contratto. Qualora il venditore violi colposamente tali obblighi, avremo il diritto, fatti salvi ulteriori diritti (al risarcimento dei danni) da parte nostra, a recedere dal contratto o a risolverlo. Qualora sia possibile porre rimedio alla violazione di un obbligo, tale diritto può essere esercitato solo dopo che sia

trascorso senza successo un termine ragionevole concesso per porre rimedio alla violazione. Il Venditore si impegna a fornire, su richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto del Codice di condotta per i fornitori. Ci riserviamo il diritto di effettuare verifiche, o di farle effettuare da terzi, previo preavviso.

Il Venditore si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che anche i propri fornitori e subappaltatori rispettino il Codice di condotta.

Il Venditore è tenuto a informarci immediatamente qualora venga a conoscenza di circostanze che facciano supporre una possibile violazione del Codice di condotta.

(2) Le presenti CGA e tutti i rapporti giuridici tra noi e il Venditore sono disciplinati esclusivamente dalla legge della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili e delle norme di conflitto del diritto privato internazionale. I requisiti e gli effetti della riserva di proprietà sono soggetti alla legge del luogo in cui si trovano le merci, nella misura in cui la scelta della legge applicabile a favore della legge tedesca sia inammissibile o inefficace.

(3) Se il venditore è un commerciante ai sensi del Codice commerciale, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo – anche a livello internazionale – per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la sede legale della società ordinante del Gruppo Krone. Tuttavia, ci riserviamo anche il diritto di avviare un'azione legale presso il luogo in cui è stata eseguita la fornitura o la prestazione del servizio.

Versione: agosto 2026